COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA
Provincia di Ragusa

REGOLAMENTO SULLA ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

ART.1

Il presente regolamento disciplina le attivita' socio-assistenziali con riferimento a tutti i compiti e le funzioni che le leggi vigenti attribuiscono al Comune.

ART.2

Principi,obiettivi,finalita'

I servizi socio-assistenziali hanno lo scopo di assicurare,ai cittadini che ne hanno titolo, interventi adeguati alle esigenze delle persone, in grado di rimuovere e prevenire gli ostacoli che a livello individuale, familiare e sociale impediscono la libera ed autonoma realizzazione del soggetto.
Il Comune attraverso il servizio espletato dall'Ufficio di Servizio Sociale,intende:
1) garantire al cittadino in stato di bisogno adeguati mezzi di sussistenza concorrendo a rimuovere gravi condizioni di insufficienza di reddito,mediante erogazione economiche capaci di evitare il deterioramento di situazioni personali e\o familiari che possono sfociare in esiti emarginanti;
2) promuovere l'uniformita' degli interventi nell'ambito dello intero territorio attraverso il superamento delle "categorie" di assistiti, assicurando parita' di prestazioni a parità di bisogno e fornendo, altresi', prestazioni differenziate in rapporto alla specificita' delle esigenze, nel rispetto della personalita' dell'assistito;
3) superare il concetto di istituzionalizzazione,privilegiando servizi ed interventi che consentano il mantenimento,l'inserimento o il reinserimento dei soggetti nel loro ambiente di vita,familiare,sociale,scolastico e lavorativo;
4) stimolare o recuperare l'autosufficienza delle persone o delle famiglie , cercando di far superare le situazioni "cronicizzanti" di dipendenza dall'assistenza pubblica;
5) integrare i servizi socio-assistenzialicon i servizi sanitari, educativi, scolastici e con tutti gli altri servizi del territorio al fine di concorrere a fornire una risposta globale ai bisogni emergenti;
6) richiamare e responsabilizzare quanti sono tenuti,secondo gli obblighi di legge,a prestare i mezzi di sussistenza "alimenti" alle persone in stato di bisogno.

Approvato con consiliare n. 34 del 21-05-1998
Coreco Pa n. 5652/5855 del 30-7-98
- Ripubblicata A.P. dal 15-9-98 al 30-9-98 per gg. 15
- Entrata in vigore il 1-X-98.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL C.C.
N. 34 del 21-05-98

ART.3

Soggetti destinatari

Le prestazioni e gli interventi assistenziali sono rivolti ai cittadini singoli o nuclei familiari,residenti nel territorio del Comune che si trovano in particolari condizioni e stati di bisogno.
Gli orientamenti che seguono sono applicabili anche ai cittadini e agli stranieri non residenti nel territorio del Comune limitatamente alle prestazioni di carattere urgente.

ART.4

Compartecipazione degli utenti

I servizi si intendono aperti a tutti i cittadini e non solo a quelli in stato di bisogno dal punto di vista economico. Tali cittadini per usufruire dei servizi comunali dovranno contribuire al costo dei servizi.
La predetta contribuzione, per redditi eccedenti i limiti di gratuita' dei servizi socio-assistenziali e'individuata nella misura riportata dalla disposizione della Regione Siciliana.

ART.5

Documentazione occorrente per l'accesso ai servizi socio - assistenziali

Per l'erogazione dei servizi socio-assistenziali occorre produrre:
- istanza, in carta semplice, diretta al Sindaco (anche su stampato all'uopo predisposto dall'ufficio);
- copia della certificazione dei redditi o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', dalla quale risulta il reddito del nucleo familiare relativo all'anno fiscale precedente a quello dell'istanza;
- altri documenti richiesti per ogni singola forma di intervento.

ART.6

Ufficio di Servizio Sociale: compiti e personale

L'Ufficio di Servizio Sociale e' una struttura finalizzata all' intervento al coordinamento e alla programmazione di tutte le iniziative di carattere socio-assistenziale previste dalla L.R. 22/86 .

Compiti di tale ufficio sono :
- la conoscenza della realta' in termmini di bisogno,di utenza e di strutture esistenti, attraverso l' elaborazione di studi, ricerche e indagini ai fini della costituzione di un sistema informativo socio-assistenziale;
- la programmazione e il coordinamento dell'insieme degli interventi attivi tra quelli previsti dalla L.R. 22/86 anche se svolti in convenzione;
- il coordinamento di tutte le strutture di accoglienza e residenziali operanti sul territorio;
- la progettazione e l'attivazione di nuovi interventi sia in forma diretta,sia in forma convenzionata;
- la gestione, tramite il proprio personale articolato opportunamente per settori di intervento, di quelle attivita' che si ritengono non efficientemente ed efficacemente delegabili allo esterno;
- il coordinamento e la vigilanza dei servizi o degli interventi, svolti mediante convenzione o gestiti da privati ed il controllo e la verifica degli stessi;
- il raccordo e la definizione di strategie operative comuni ed integrate con gli interventi socio-sanitario attuati dall'A.U.S.L. N.7 operante sul territorio.
Il personale previsto per l'Ufficio dei Servizi Sociali e' individuato per come risulta in pianta organica.

ART.7

Tirocinio professionale

Presso l'Ufficio dei Servizi Sociali,sono ammessi al tirocinio professionale gli allievi di scuole, riconosciute dallo Stato, che formano operatori abilitati all' esercizio di professioni nel settore socio-assistenziale.
L'ammissione viene resa valida dal Sindaco di concerto con l'Assessore competente, previa presentazione di istanza.
Gli allievi ammessi al tirocinio professionale sono obbligati a rispettare, oltre ai normali doveri d'ufficio, il piu' rigoroso segreto professionale.
L'orario di servizio sara' concordato con la Scuola di Servizio Sociale.
L'Assistente Sociale del Comune controfirma tutte le relazioni degli allievi e terra' per ogni allievo un fascicolo personale, che dovra' contenere anche tutte le attestazioni di presenza ed effettuera' alla fine del tirocinio la valutazione dell'allievo affidato.

ART.8

Interventi socio-assistenziali

Gli interventi socio-assistenziali, previsti dalla L.R.22/86 possono articolarsi nelle seguenti attivita':
- servizi di base (alla persona o alla famiglia);
- servizi rivolti a specifiche fascie di utenza (minori,gestanti,puerpere etc);
- servizi residenziali (rivolti ad anziani ed altre fasce di cittadini).

ART.9

Segretariato Sociale

Il servizio di Segretariato Sociale , o servizio di base per l'informazione sociale, si configura come risposta istituzionale al bisogno di informazioni esatte,aggiornate,controllate e verificate in materia socio-assistenziale.della Comunita' locale.
Il servizio ha le seguenti caratteristiche:
- di rivolgersi all'intera comunita'
- di essere gratuito
- di dare risposta ad ogni esigenza informativa
- di essere interdipendente con gli altri servizi di base.

In particolare deve:
1) dare notizie sulla natura e sulle procedure per accedere alle varie risorse esistenti, nonche' sulla legislazione esistente;
2) fornire aiuto personale agli utenti diretto a facilitare l'espletamento delle procedure per ottenere prestazioni e\o accedere ai servizi;
3) smistare e\o segnalare le richieste di prestazioni ai servizi e agli Enti competenti;
4) svolgere attivita' di osservatorio sociale sulla situazione globale del Comune, fornendo un panorama aggiornato dei servizi ivi presenti, valutando il loro grado di funzionalita', individuando eventuali carenze e loro cause;
5) effettuare analisi sulla base dei dati acquisiti concorrere alla determinazione degli indirizzi programmatori e organizzativi degli interventi.

Sono destinatari del Servizio:
1) la totalita' dei cittadini;
2) gli operatori dei servizi del territorio;
3) gli amministratori locali:
4) i gruppi formali e informali operanti nell'ambito del territorio del Comune.

Il servizio viene espletato secondo le modalita' seguenti:
- ricevimento in ufficio:
- informazioni telefoniche o episatolari:
- visite e informazioni domiciliari

Suppoti tecnico organizzativi sono:
1) strumenti per il riperimento di notizie (questionari.notiziari vari etc);
2) strumenti per la catalogazione dei dati acquisiti (cataloghi, elenchi, indici);
3) strumenti per l'organizzazione interna (registri,schedari, modelli);
4) strumenti divulgativi (manifesti,volantini,opuscoli,stampe);
5) strumenti tecnici (foto riproduttore,macchina da scrivere, calcolatrice,etc).

ART.10

Servizio Sociale Professionale

Il Servizio Sociale Professionale e' una attivita'svolta dalla Assistente Sociale e si rivolge alla globalita' dei problemi di carattere sociale che riguardano i cittadini residenti nel territorio del Comune.
Il S.S.P. mira a :
- favorire la socializzazione dell'individuo;
- aiutare individui e gruppi a identificare risolvere o ridurre problemi che nascono nei soggetti o da uno squilibrio tra questi e il loro ambiente;
- promuovere la realizzazione dei servizi sociali quantitaquantitativamente e qualitativamente rispondenti a vecchi e nuovi bisogni;
- contribuire alla elaborazione di indirizzi di politica sociale atti a prevenire i suddetti problemi e a creare migliori condizioni per lo sviluppo delle risorse umane e comunitarie.
Le funzioni del servizio sociale professionale possono così articolarsi :
a) azione diretta con le persone e i gruppi ;
b) promozione di nuovi servizi ;
c) coordinamento delle risorse e dei programmi sul territorio.
Possono valersi gratuitamente del servizio tutti i cittadini del Comune, nonche' le persone presenti sul territorio, anche se non residenti, i gruppi, gli enti e le istituzioni.
Il servizio e' a disposizione di tutti coloro che avendo problemi di qualsiasi genere, desiderano l'intervento dell'Assistente Sociale.
Le modalita' di espletamento delle prestazioni dell'Assistente Sociale sono :
1) ricevimento presso l'Ufficio dei Servizi Sociali dei cittadini che hanno bisogno dell'intervento dell'Assistente Sociale ;
2) effettuazione di visite a domicilio, o presso servizi residenziali a carattere terapeutico o assistenziale, sulla base delle proprie autonome iniziative, di indicazioni dell'Ufficio o di direttive del competente assessorato;

3) azione diretta con i singoli,famiglie,gruppi sociali.
L'Assistente Sociale deve operare in stretta collaborazione con tutti i servizi afferenti il settore , utilizzando metodologie e strumenti specifici della professione: diario, schede per sonali,cartelle degli utenti, agenda, verbali, relazioni di lavoro.

ART.11

Assistenza Economica

L'assistenza economica e' un intervento assistenziale esplicato in favore di persone e di nuclei familiari che versano, per quasiasi causa, in condizioni di disagio economico al fine di aiutarli a soddisfare i propri bisogni essenziali, assicurando loro un livello di autosufficienza economica.
Il Comune al fine di assicurare parita' di prestazioni a parita' di bisogni e nell'ottica del superamento delle "categorie" comprendera' in questo intervento assistenziale gli utenti di cui all'ex D.P.R. n.245 del 13/05/1985, ex ENAOLI-ANMIL.
L'assistenza economica e' un servizio di base le cui prestazioni, erogate in denaro, sono commisurate alle esigenze fondamentali, normali e impreviste di tutti i cittadini,cioe' al "minimo vitale", cosi' inteso.
1) MINIMO VITALE
Il minimo vitale e' il reddito indispensabile per la soddifazione delle esigenze fondamentali di vita,individuale e familiare.
E' in stato di bisogno chi si trova al di sotto di tale minimo.
Il fabbisogno assistenziale e' dato dalla differenza tra il minimo vitale e le risorse di cui dispone il singolo o il nucleo familiare.
2) CALCOLO DEL MINIMO VITALE
Il minimo vitale del nucleo familiare viene calcolato applicando la sottoindicata tabella:
- Quota Base (Q.B.) mensile del minimo vitale atto a ricoprire le spese necessarie ad eccezione dell'affitto: si intende la quota corrispondente alla pensione minima INPS,dei lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutata.
A ciascun componente il nucleo familiare della suddetta quota, compete:
- capofamiglia.....75% Q.B.
- coniuge a carico.....25% Q.B.
- familiare a carico 0-14 anni.....35% Q.B.
- altri familiari a carico.....15% Q.B.
La quota parte del canone di locazione non dovra' superare in ogni caso il 50% delle somme definite dalle normative dello equo canone, per l'alloggio abitato dal richiedente o dal nucleo familiare.
Le spese sanitarie vanno escluse in quanto contemplate da apposite normative regionali e nazionali.

3) METODO PER STABILIRE IL FABBISOGNO ASSISTENZIALE
L'accertamento del "fabbisogno assistenziale" compete al S.S.P che redige i rapporti sulle condizioni soggettive e oggettive dei richiedenti.
L'Assistente Sociale dovra' accertare il livello di reddito degli individui o dei nuclei familiari, pertanto dovra' fare un'analisi delle condizioni familiari, determinare qualsiasi forma di reddito, sopratutto i redditi da lavoro, accertare l'entita' di altri eventuali interventi assistenziali in corso .
Il fabbisogno sara' allora calcolato tenendo conto del reddito. delle prestazioni assistenziali e del minimo vitale.
La differenza potra' evidenziare un "fabbisogno aggiuntivo" di assistenza.
L'assistenza economica si articola in:
- assistenza economica in forma temporanea;
- assistenza economica in forma continuativa;
- assistenza economica straordinaria.

a) ASSISTENZA ECONOMICA IN FORMA TEMPORANEA.
Per assistenza economica in forma temporanea si intende l'erogazione di un contributo mensile per un periodo non superiore a tre mesi quando sono accertate situazioni personali o familiari contingenti tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente o il relativo nucleo familiare normalmente dispongono.
L'entita' del contributo e' commisurata alla eccezionalita' dell'evento e non puo' essere comunque superiore al doppio della Q.B. del minimo vitale ed e' finalizzata al superamento della situazione problematica .
Detto contributo viene erogato ai cittadini che ne hanno titolo, sempre che residenti da oltre un anno nel Comune al quale avanzano richiesta.

b) ASSISTENZA ECONOMICA IN FORMA CONTINUATIVA
Per assistenza continuativa si intende l'erogazione di un contributo mensile a tempo indeterminato, con revisione semestrale e puo' essere sospesa, in qualsiasi momento, qualora si accerti che le condizioni specifiche siano mutate oppure che il soggetto/nucleo interessato abbia rifiutato un lavoro.
L'assistenza continuativa e' negata nel caso in cui sussista anche uno solo dei seguenti motivi:
1) reddito del nucleo familiare superiore al minimo vitale;
2) presenza di persone tenute agli alimenti;
3) rifiuto da parte dell'utente di soluzioni alternative alla assistenza economica;
4) la proprieta' di beni immobili,ad esclusione della casa di abitazione , tenuto conto della loro commerciabilita' o produttivita'.

c) ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA
Per assistenza economica straordinaria si intende l'erogazione di un contributo "una tantum" finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezzionale,incidente sulle condizioni di vita normali del nucleo familiare residente nel Comune senza limiti temporali e tali da richiedere un intervento urgente, e comunque, non configurabile nella precedente casistica.

L'entita' del contributo straordinario viene determinato dalla G.M. previo esame della relazione socio-ambientale e dalla proposta elaborata dall'Assistente Sociale .
Nei casi sub. a) e sub. b) dal punto di vista organizzativo il servizio di assistenza economica risulta articolato in diversi momenti: rispettivamente di accertamento, valutazione e proposta attuativo.
Spettano all'Assistente Sociale le funzioni valutative e propositive e all'unita' amministrativa quelle attuative.

ART 12

Assegno economico per servizi a favore della collettività

- Le finalità assistenziali di sostegno economico ai soggetti in difficoltà,possono essere conseguite dalla Amministrazione Comunale anche attraverso assegni economici da attribuire utilizzando i soggetti richiedenti, che siano per età e per condizioni fisiche idonei, in attività lavorative utili alla collettività, previa predisposizione da parte dell'Amministrazione stessa di apposito progetto obiettivo, nel quale saranno indicate le condizioni di affidamento della prestazione d'opera o di servizio dietro fissazione di un determinato corrispettivo commisurato alla durata del progetto e alla prestazione richiesta.
- L'assegno economico per i servizi a favore della collettività consiste in una forma di impegno lavorativo di cittadini temporaneamente sprovvisti di mezzi di sussistenza, privi di occupazione e assistibili ai sensi dell'articolo 11 lett.a,b, del presente regolamento.
- I soggetti interessati, previa presentazione di regolare istanza, potranno essere utilizzati dall' Amministrazione Comunale per svolgere prestazioni d'opera o servizio in tutti i settori istituzionali.
- Le attività lavorative di cui ai precedenti commi non costituiranno rapporto di lavoro subordinato di carattere pubblico o privato ne costituiranno rapporto a tempo determinato ma esclusivamente rapporto di locazione d'opera, ai sensi dell'articolo 2222 del Codice Civile, avente per oggetto prestazioni lavorative a favore della P.A. , non soggetti ad iva,in quanto occasionali e mirate ad una particolare forma di assistenza.
- I soggetti ammessi al servizio stipuleranno con l'Amministrazione apposito contratto d'opera o di servizio dal quale risulterà che in nessun caso le prestazioni potranno essere configurate come lavoro subordinato.
- Restano in capo ai soggetti incaricati tutti gli oneri derivanti dal contratto di prestazione di opera o servizio regolati dall'art.2222 del Codice Civile.
- Ai fini dell'inserimento dei richiedenti nel progetto che l'Amministrazione intende attuare verranno interpellati, in via prioritaria, i soggetti già ammessi o in corso di ammissione ai trattamenti economici di cui al precedente articolo 11 lett.a,b, del presente regolamento.

- L'Amministrazione Comunale in qualsiasi momento, su proposta del Servizio Sociale Professionale potrà recedere unilateralmente dal contratto d'opera per il venire meno dei requisiti che avevano determinato l'ammissione del soggetto assistito oppure per i casi di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile.
- L'immotivato ed ingiustificato rifiuto, da parte dei soggetti di cui al precedente comma 7 di essere impiegati secondo quanto previsto dal presente articolo può determinare la sospensione dei trattamenti assistenziali ordinari eventualmente già accordati.

L'assegno economico per prestazioni d'opera o servizi in favore della collettività è alternativo ad ogni altra forma di assistenza economica ad eccezione dell'assistenza economica straordinaria prevista dell'articolo 11 lett. c del presente regolamento.

CASSATO CORECO CENTRALE
DEC. N. 5652/5255 del 30/7/98

ART.13

Sostegno economico mediante interventi assistenziali in natura.

In presenza delle condizioni e dei presupposti fissati dal successivo comma, si può dare corso ad interventi di assistenza economica a soggetti bisognosi mediante fornitura di generi alimentari.
Il servizio sociale, con relazione motivata, qualora ritenga che il cittadino\nucleo familiare sia incapace di amministrare correttamente il contributo economico in denaro, può proporre, semprecchè sussistano i requisiti di cui all'articolo 11 lett. a), b), del presente regolamento, la concessione di buoni spesa per l'acquisto di generi di prima necessità e comunque entro il limite di spesa risultante dal calcolo del minimo vitale spettante al nucleo da assistere.
La fornitura dei generi di cui al precedente comma viene operata mediante consegna al soggetto assistito di un buono di acquisto contenente l'indicazione dei prodotti da fornire e l'entità economica dell'intervento assistenziale espressa nell'importo complessivo e in quello mensile.
La fornitura dei generi di prima necessità è ordinata a ditte locali in base al criterio della maggiore vantaggiosità dell'offerta.
La fornitura dei generi è ordinata alle ditte con buoni da staccarsi da un registro a doppia copia.

ART 14

Nel caso in cui il rapporto stanziamenti-fabbisognio finanziario per l'assistenza economica risultasse tale da non potere soddisfare le esigenze, evidenziate dalle proposte dell'Ufficio Assistenza Sociale, dovra' predisporsi una graduatoria, in base allo stato di bisogno, da parte del medesimo ufficio,che sara' approvata dalla Giunta Municipale.

ART.15

Assistenza Domiciliare

L'assistenza domiciliare si effettua in favore di anziani, soggetti portatori di handicap e cittadini che comunque siano in stato di bisogno e vivono soli o facciano parte di un nucleo familiare non in grado di assicurarr il soddisfacimento di bisogni personali primari.
Attraverso l'adozione di forme di assistenza a carattere domiciliare, il Comune intende dare una risposta concreta ai bisogni, anche temporanei del cittadino.
Il Servizio mira,pertanto a favorire quanto piu' possibile la permanenza del soggetto nel proprio ambiente naturale,evitando di ricorrere a forme di ricovero ove queste non siano strettamente indispensabili.
L'assistenza domiciliare si articola in prestazioni di varia natura:
- disbrigo di faccende domestiche;
- igiene e cura della persona;
- preparazione o fornitura dei pasti;
- raccolta e riconsegna biancheri;
- acquisto di alimenti o altri generi;
- espletamento di pratiche;
- sostegno psicologico;
- assistenza infermieristica;
- riabilitazione fisio-motoria.

I destinatari del servizio di assistenza domiciliare sono:
- persone anziane che vivono sole o che sono parzialmente autosufficienti;
- handicappati minori o adulti che richiedono cure e assistenza che i familiari non riescono ad assicurare;
- madri di famiglia che, per contingenze le piu' varie (es. periodi di gestazione, malattie, etc),non possono accudire personalmente agli obblighi domestici;
- minori che, per esigenze particolari, possono avere bisogno di prestazioni domiciliari;
- altri soggetti in difficolta' per situazioni o condizioni contingenti.

Determinanti,ai fini dell'accesso al servizio,sono il livello di autosufficienza, l'eta'e la situazione familiare,mentre il livello di reddito sara' preso in particolare considerazione solo per stabilire la eventiale quata di contributo al costo del servizio a carico dell'Ente.

Il Comune per assicurare le suddette prestazioni puo' avvalersi del convenzionamento, ai sensi dell'art.20 della L.R.9/5/86 n.22.
Le convenzioni, da stipulare con enti iscritti nell'apposito Albo Regionale,devono contenere precise indicazioni relativamente a:
a) obiettivi;
b) prestazioni da erogare agli utenti;
c) modalita' di ammissione di nuovi casi;
d) durata e modalita' di rescissione o di rinnovo;
e) costi dei servizi resi;
f) strumemti di controllo.
Per l'espletamemto del servizio di assistenza domiciliare dovranno essere impiegati esclusivamemte operatori in possesso di apposito titolo di formazione professionale conforme alla vigente normativa e alle mansioni espletate.

ART.16

Prestazioni in favore della famiglia

Sono prestazioni in favore della famiglia le seguenti:
- assistenza domiciliare;
- assistenza economica;
- invio in case di accoglienza per gestanti e ragazze madri;

Sono assistibili con le prestazioni di cui al comma precedente le gestanti,le puerpere,le madri naturali e nuclei in condizione di bisogno non in grado di soddisfare tali bisogni con proprie risorse fisiche o economiche, nel quadro di una piu' ampia tutela della maternita' e della famiglia volta ad assicurare ad essa adeguate condizioni materiali e sociali.
Per l'accesso alle prestazioni di cui sopra e' richiesta una situazione di disagio familiare o sociale della persona o del nucleo ovvero uno stato di salute fisica o psichica tale da giustificare le necessita' della prestazione.
Per il servizio di assistenza domiciliare si fara' riferimento a quanto disposto dall'art. 13 del presente regolamento.
Per il servizio di assistenza economica si fara' riferimento a quanto disposto dall'art. 11 del presente regolamento, evidenziando che alle madri naturali il contributo continuativo mensile, pari al minimo vitale verra' corrisposto fino al compimento del 16° anno di eta' del figlio.

ART.17

Prestazioni sostitutive della famiglia.Affidamemto familiare e sostegno economico agli affidatari.

L'Ammimistrazione Comunale attua l'affidamemto familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell'impossibilita' di assicurarle, per situazioni di ordine psicologico,morale,economico,sociale.
L'affidamento familiare alternativo alla istituzionalizzazione, si realizza su proposta dell'ufficio dei servizi sociali, inserendo il minore in un altro nucleo familiare o persona singola, riconosciuta idonea allo scopo,tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'autorita' giudiziaria.
L'uffcio a tale scopo potra' tenere,in forma riservata , un elenco dei nuclei disponibili ad accogliere i minori in affidamento.
Allo stesso affidatario non potranno essere affidati piu' di due minori, a meno che non si tratti di minori provenienti dal medesimo nucleo familiare.
E' comunque opportuno privilegiare l'affido a nucleo familiare.
E' comunque opportuno privilegiare l'affido a nuclei con figli, al fine di non determinare forme di legame di tipo parentale di grave pregiudizio ai minori stessi allorche' dovranno rientrare nelle famiglie di origine.

ART.18

Compiti del servizio sociale

Il Servizio Sociale, persegue le seguenti finalita':
- promuovere la divulgazione e l'informazione sulle problematiche dell'affidamento, attraverso incontri aperti ai cittadini, alle famiglie, alle associazioni e ai servizi presenti nel territorio:
- provvedere al reperimento,alla conoscenza e alla selezione degli affidatari;
- promuovere, attuare e sostenere gli affidamenti familiari e verificarne gli adempimenti.
- assicurare il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia di origine,salvo diverse prescrizioni dell'autorita' giudiziaria.

ART.19

Provvedimento di affidamento

L'affido e' disposto, su proposte del Servizio Sociale, con atto deliberativo della G.M. sentito il minore che abbia com-

piuto il 12 anno di eta'.
Detto provvedimento dovra' prevedere:
- le motivazioni dell'affidamento;
- il periodo di presumibile durata;
- le prescrizioni per gli affidatari;
- il servizio cui e' attribuita la vigilanza durante l'affidamento.
La G.M. provvede a:
1) formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari e delle famiglie di origine,sempre che non esista provvedimento limitativo della potesta' familiare da parte dell'Autorita' Giudiziaria;
2) erogare, se necessario,un sostegno economico mensile a favore degli affidatari non superiore al 50% della retta di ricovero quale contributo alle spese relative a prestazioni fornite dagli stessi al minore in affidamento;
3) assicurare agli affidatari e alle famiglie di origine il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dello affidamento, nel rispetto dei metodi educativi delle famiglie affidatarie;
4) stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti dagli incidenti e dai danni che sopravvengano al minore o che egli stesso provochi nel corso dell'affidamento.

ART.20

Selezione degli affidatari

Gli affidatari vengono individuati tra famiglie,persone singole o comunita' di tipo familiare che si sono dichiarati disponibili e per le quali il servizio sociale del Comune abbia accertato la presenza di alcuni requisiti fondamentali:
- disponibilita' a partecipare attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo alla maturazione del minore;
- conoscenza della inesistenza di prospettive di adozione del minore affidato e della temporaneita', del servizio;
- integrazione della famiglia nell'ambito sociale;
- disponibilita' al rapporto con i servizi socio-sanitari e con la famiglia di origine;
- buono stato di salute dei componenti il nucleo affidatario;
- idoneita' dell'abitazione in relazione ai bisogni del minore.
L'eta' degli affidatari deve essere adeguata alle esigenze del minore.

ART.21

Compiti degli affidatari e delle famiglie di origine

Gli affidatari si impegnano a:
1) provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e alla istruzione del minore in affidamento;
2) mantenere anche in collaborazione con gli operatori del servizio sociale, validi rapporti con le famiglie di origine del minore in affidamento,tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorita' Giudiziaria;
3) mantenere valide condizioni ambientali (igiene,sicurezza e salubrita' dell'alloggio);
4) assicurare una attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affidamento,con particolare riguardo alle condizioni psico-fisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai

rapporti con la famiglia di origine;
5) assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidamento e della famiglia di origine;
6) evitare qualsiasi richiesta in denaro alla famiglia del minore;
7) partecipare agli incontri organizzati sull'argomento degli operatori dei servizi socio-sanitari.
Le famiglie d'origine si impegnano a :
1) favorire anche in collaborazione con gli operatori del servizio sociale e con gli affidatari,il rientro del minore in famiglia;
2) rispettare modalita', orari e durata degli incontri con il minore previamente concordati con gli operatori del servizio sociale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorita' Giudiziaria;
3) contribuire, a seconda delle possibilita' ecomomiche, alle spese relative al minore.
L'affidamento familiare effettuato dal servizio sociale del Comune si compendia nella formalizzazione e sottoscrizione di impegni da parte degli affidatari e della famiglia d'origine e la successiva esecutivita' da parte del Giudice Tutelare. Ove l'affidamento non sia condiviso dalla famiglia d'origine si procedera' a chiedere l'intervento del Tribunale per i Minorenni.

ART.22

Assistenza ai minori nei rapporti con l'autorita' giudiziaria

Nei confronti dei minori soggetti a provvedimenti adottati dall'Autorita' Giudiziaria Minorile, nell'ambito delle competenze amministrative e civili, il Comune assicura ogni forma di assistenza prevista dal presente regolamento di carattere psicologico (Servizio Sociale Professionale) e di sostegno economico (Assistenza Economica) in favore dei minori e delle fa miglie d'origine e affidatarie.
Relativamente a tale fascia d'utenza,il servizio sociale del Comune avra' compiti di:
- prevenzione
- vigilanza
- accertamento
- collaborazione con l'Autorita' Giudiziaria.

ART.23

Interventi di ricovero volti a garantire assistenza di tipo continuativo a persone non autosufficienti o aventi necessita' di interventi diversi da quelli previsti.

Possono usufruire di tale intervento persone di ogni eta' fisicamente non autosufficienti o aventi necessita' di interventi specifici e particolari,che richiedono sia garantita una assistenza di tipo continuativa e a tempo pieno,temporanea o prolungata, in ambiti sociali in grado di garantire una assistenza adeguata e continuativa (es. casa protetta etc.).

ART.24

Assegni personali per dimissioni di minori,anziani,inabili, gia' ricoverati.

Sono concessi a persone appena uscite da un ricovero che possono incontrare difficolta' nel reinserimento nella collettivita' da cui sono stati assenti (minori, anziani, inabili, handicappati, ex tossicidipendenti etc).
Per tale utenza l'obiettivo da perseguire dovra' essere quello del rapidi reinserimento nella comunita' originaria.
Per il perseguimento di detto obiettivo si individua l'opportunita' dell'erogazione di "assegni personali" per tutto il tempo necessario ad un pieno reinserimento.
Le procedure da attivare per il loro ammontare sono quelle previste all' art.11 del presente regolamento.
L'intervento di cui sopra dovra' essere supportato da altri interventi funzionali allo scopo ed in particolare:
- inserimento lavorativo
- reinserimento nella famiglia di origine
- inserimento nella comumita' (centro diurno, gruppo di amici, centro giovanile).

ART.25

Assistenza economica a famiglie di detenuti e di vittime del delitto.

Detto servizio e' rivolto a nuclei familiari che abbiano lamentato perdite di vite umane, afferenti al nucleo stesso, a seguito di azioni violente o delittuose, ovvero che si trovino a dover registrare la detenzione di un proprio membro specie se capo famiglia, al fine di evitare possibili rischi di devianza che potrebbero coinvolgere altri componenti del nucleo familiare.
Per questa fascia di utenza i tipi di intervento da attivare sono:
1) assistenza economica per periodi determinati e fino a quando il nucleo familiare non si sia reso autonomo ed autosufficiente, seguendo le norme di cui all'art.11 del presente regolamento;
2) inserimento lavorativo di eventuali membri della famiglia in eta' e condizione lavorativa;
3) avvio in centri di formazione professionale,sostegno scolastico;
4) interventi di socializzazione.

ART.26

Assistenza post-penitenziaria per il recuperi ed il reinserimento di minori ed adulti sottoposti a provvedimenti dell'Autorita' Giudiziaria.

Detto servizio e' rivolto a minori ed adulti con precedenti penali o sottoposti a provvedimenti dell'Autorita' Giudiziaria da recuperare e reinserire nel contesto sociale.
I servizi e gli interventi da attuare in favore dei predetti soggetti sono:
- assistenza economica(art.11 del presente regolamento);
- assistenza abitativa;
- servizi residenziali di pronto intervento e di ospitalità.
Per le procedure da attivarsi valgono le disposizioni dei relativi articoli del presente regolamento, evidenziando che l'approccio ai problemi che il minore o l'adulto presentano dovra' essere differenziato.

ART.27

Iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e della criminalita' minorile.

Le iniziative sono rivolte ad adolescenti e giovani in difficolta' con l'obiettivo di prevenire la devianza e la criminalita' minorile realizzando opportuni inserimenti nel contesto sociale.
I servizi attivabili sono:
- assistenza economica;
- centro di accoglienza;
- centri diurni;
- centri giovanili;
- insermento lavorativi;
- azioni dirette alla normalizzazione della condizione educativa, formativa, (in presenza di evasione dell'obbligo scolastico).

ART.28

Soggiorni di vacanza

E' un servzio sociale destinato a minori , anziani , nuclei familiari, inteso quale strumento di socializzazione,di crescita sociale e culturale.
Per quanto riguarda gli utenti sono da privilegiare i soggetti provenienti da nuclei familiari in condizioni economico-sociali precarie e i portatori di handicap.
Il personale e' costituito da:
animatori socio - culturali, infermiere professionale, e da ausiliari di assistenza.

ART.29

Assistenza abitativa

L'assistenza abitativa si effettua in favore di anziani, soggetti portatori di handicap,cittadini in stato di bisogno,sinistrati.
Essa prevede l'assegnazione di alloggi in uso gratuito o in locazione con canoni ridotti, nel rispetto delle norme previste dalle vigenti leggi.

CASSATO DEC. n. 5652/5255
CORECO CENTRALE DEL 30/7/88

ART.30

Vigilanza,coordinamento degli interventi non gestiti in forma diretta.

Il Comune qualora non possa gestire direttamente i servizi, laddove i tempi per l'adeguamento della pianta organica

risulti non breve, oppure il conto economico dimostri la non convenienza di una gestione diretta, procede a un convenzionamento con associazioni, cooperative o istituzioni socio-assistenziali iscritte all'Albo Regionale previsto dall'art. 26 della L.R.22/86 o autorizzati ai sensi dell'art.28 della stessa legge.
Le convenzioni dovranno prevedere:
il tipo, l'ampiezza e la natura delle prestazioni da erogare, l'utenza cui devono essere dirette, i costi unitari per i servizi resi ed i limiti minimi e massimi di erogazione dei medesimi,nonche' le professionalita' necessarie a svolgere le prestazioni.
Nella ipotesi del convenzionamento,poiche' il rapporto formale e sosstanziale deve risultare con un ente di fatto o di diritto,ogni direttiva deve essere inviata all'Ente convenzionato e mai ai singoli operatori o soggetti erogatori delle prestazioni.
Il Comune esercita il ruolo di verifica , di controllo e di coordinamento relativamente ai servizi gestiti in regime di convenzionamento avvalendosi dell'ufficio di servizio sociale.
Per quanto non espressamente previsto con il presente regolamento,si rimanda alle norme di leggi e decreti vigenti in materia dei servizi socio-assistenziali.

ART.31

Coordinamemto con altri servizi ed interventi attuati sul territorio.

Il Comune deve garantire interventi coordinati ed integrati fra i servizi socio-assistenziali ed altri interventi territoriali, in particolare sanitari.
Le AA UU.SS.LL. da un lato e i servizi socio assistenziali dall'altro garantiscono i reciproci interventi integrativi e tutte quelle iniziative che risultano in connessione con il settore socio-assistenziale o sanitario.
Il Comune e la direzione della A.U.S.L. promuovono pertanto gli interventi di propria competenza ai fini della predetta integrazione.
Gli interventi coordinato andranno predisposti particolarmente per alcune fasce di utenza:
- i dimessi dagli ospedali psichiatrici ed i malati di mente;
- i tossicodipendenti;
- gli handicappati;
- gli anziani non autosufficienti;
- gli utenti relativi all'area della maternita',dell'infanzia e dell'eta' evolutiva.

ART.32

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrera' in vigore dopo l'esito favorevole del controllo di legittimita',da parte del competente organo regionale,abrogando e sostituendo le previgenti disposizioni regolamentari in materia.

CORECO CENTRALE
n. 5652/5255
del 30/7/98